



**BANDO PER L'ANNO 2019 PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'  
AGLI ISCRITTI DELLA FONDAZIONE ENPAM**

(come approvato con delibera n° 29/2019 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/03/2019)

**Art. 1 – Finalità e oggetto del bando**

Con nota del 14 febbraio 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato il "REGOLAMENTO ENPAM A TUTELA DELLA GENITORIALITÀ" (di seguito il "Regolamento"), a sua volta approvato con delibera n° 103 del 28 febbraio 2016 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENPAM.

Detto Regolamento, che codifica gli aiuti che la Fondazione può concedere ai propri iscritti a sostegno della genitorialità, all'art. 10 prevede che il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM possa:

- a) (*comma 2 dell'art. 10*) concedere agli iscritti sussidi a favore della genitorialità per agevolare la fruizione di servizi di baby sitting e della rete pubblica e privata accreditata dei servizi per l'infanzia ovvero per favorire l'allattamento e l'assistenza ai neonati entro i primi dodici mesi di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia;
- b) (*comma 3 dell'art. 10*) riconoscere un sussidio di importo pari all'indennità minima prevista dal Regolamento per gli eventi tutelati dal Capo II, con esclusione di quelli disciplinati dall'art. 8, agli iscritti all'ENPAM ai sensi dell'art. 1, comma 253, della legge 208 del 28.12.2015 (iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione nel relativo albo professionale).

Il medesimo articolo del Regolamento prevede che il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM deliberi, annualmente, le modalità, i termini ed i limiti per la fruizione dei sussidi sopra indicati.

Con il presente "Bando per l'anno 2019 per la concessione di sussidi a sostegno della genitorialità agli iscritti della Fondazione ENPAM" (di seguito il "Bando"), approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 29/2019 del 28/03/2019 sono individuati:

- le risorse complessive disponibili per l'erogazione dei sussidi di cui al Bando nell'anno 2019,
- le prestazioni di cui possono fruire gli iscritti che posseggono i requisiti del Bando e la misura della singola prestazione,
- i destinatari e i requisiti necessari per la partecipazione al Bando,
- le modalità di istruttoria e di presentazione delle domande di partecipazione al Bando.

**Art. 2 – Risorse disponibili**

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, la copertura degli oneri necessari per la corresponsione dei sussidi a sostegno della genitorialità è garantita da una quota dello stanziamento annuo di cui all'art. 31 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM, disposto dall'Ente per le prestazioni assistenziali.

L'importo globale disponibile per il Bando per i sussidi a sostegno della genitorialità per l'anno 2019 è pari ad € 2.000.000,00 (€ duemilioni/00) così suddivisi:

**BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA  
GENITORIALITÀ DA PARTE DELLA FONDAZIONE NELL'ANNO 2019**

(come approvato con delibera n° 29/2019 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/03/2019)

- € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per le finalità di cui al punto a) dell'articolo 1 del presente Bando,
- € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per le finalità di cui al punto b) dell'articolo 1 del presente Bando.

Tali risorse sono individuabili nel capitolo di spesa relativo alle prestazioni assistenziali ed utilizzabili nel corrente esercizio secondo quanto appostato nel bilancio di previsione 2019 della Fondazione ENPAM approvato dall'Assemblea Nazionale ENPAM in data 24 Novembre 2018.

**Art. 3 – Prestazioni sussidiate e misura delle stesse**

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di promuovere la conciliazione della vita lavorativa o di studio con quella familiare, riconosce nell'anno 2019 agli iscritti all'ENPAM in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4 del Bando, le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) un sussidio *una tantum*, non connesso ad una perdita reddituale né strutturato come integrazione allo stesso reddito, pari a € 1.500,00 (millecinquecento), finalizzato ad agevolare:
  - la fruizione di servizi di baby sitting e della rete pubblica o privata accreditata dei servizi per l'infanzia ovvero per favorire l'allattamento e l'assistenza ai neonati così da consentire agli iscritti la prosecuzione dell'attività lavorativa anche durante i primi dodici mesi di vita del bambino/i nato/i nel corso del 2018 o fino alla data di scadenza del presente bando;
  - l'ingresso del/i minore/i in famiglia avvenuto nel corso dell'anno 2018 o fino alla data di scadenza del presente bando.

Per poter accedere al sussidio sopra descritto occorre che, alla data di pubblicazione del presente bando, il beneficiario sia iscritto all'ENPAM;

- b) un sussidio, a favore degli iscritti ai sensi dell'art. 1, comma 253, della legge 208 del 28.12.2015: di maternità per i due mesi antecedenti al parto e per i tre mesi successivi (art. 2 del Regolamento); di adozione nazionale ed internazionale per i 5 mesi dall'ingresso del minore in famiglia (art. 3 del Regolamento); per l'affidamento di minore per i tre mesi successivi all'ingresso in famiglia (art. 3 del Regolamento); di interruzione della gravidanza (art. 4 del Regolamento). Gli eventi di cui alle fattispecie richiamate devono essere intervenuti nel corso dell'anno 2018 e fino alla data di scadenza del presente bando. Il sussidio sarà riconosciuto in misura integrale per gli eventi verificatisi dopo l'iscrizione all'Enpam; qualora l'iscrizione sia avvenuta successivamente all'evento, ma all'interno del periodo tutelato, il sussidio sarà riconosciuto in misura proporzionale. La misura di tali sussidi è pari all'indennità minima lorda prevista per ciascuna fattispecie nell'anno in cui si colloca l'evento.

I sussidi sopra indicati possono essere concessi una sola volta per ogni figlio; gli stessi sussidi non sono compatibili con analoghi sussidi, indennità o trattamenti economici fruibili attraverso diverse gestioni previdenziali, o garantite da altre leggi o contratti.

**Art. 4 – Destinatari del sussidio e requisiti**

I sussidi di cui all'art. 3 del Bando, sono riservati alle madri iscritte all'ENPAM che presentino richiesta secondo quanto previsto nell'articolo che segue.

Solo nel caso di morte o grave infermità della madre (anche non iscritta all'ENPAM), abbandono della stessa o affidamento esclusivo del bambino o minore al padre, quest'ultimo, se iscritto all'ENPAM, può presentare domanda per i sussidi di cui all'art. 3 del Bando.

Fermi i requisiti precedenti e che seguono, al sussidio di cui all'art. 3 possono accedere gli iscritti all'ENPAM in regola con gli adempimenti statutari in materia di iscrizione e contribuzione e che non abbiano già avuto erogato analogo sussidio e/o analogo indennità per il medesimo figlio.

Per l'accesso ai sussidi di cui all'art. 3 del Bando, il richiedente deve aver dichiarato ai fini dell'IRPEF un reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni, di qualsiasi natura e dell'intero nucleo familiare non superiore a 8 volte il trattamento annuo minimo Inps per l'anno in corso pari a € 6.669,13 e pertanto non superiore a € 53.353,04; il reddito superiore è incrementato di un importo pari al trattamento minimo Inps per l'anno in corso per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.

Qualora un componente il nucleo familiare abbia un'invaldità riconosciuta dalle autorità competenti pari o superiore all'80%, il limite del reddito complessivo del nucleo familiare del beneficiario di cui al capoverso precedente è incrementato di un importo pari a due volte il trattamento minimo Inps per l'anno in corso per ognuno dei componenti affetti dall'invaldità.

Il nucleo familiare è da intendersi costituito dallo stesso iscritto o richiedente e dal coniuge, o dal convivente e dai familiari a loro carico inseriti nello stato di famiglia per i quali sono percepiti gli assegni familiari.

Per gli iscritti ai sensi dell'art. 1, comma 253, della legge 208 del 28.12.2015, ai fini del calcolo del reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni di cui al presente articolo, si definisce nucleo familiare il nucleo cui appartiene l'iscritto.

#### **Art. 5 – Istruttoria, presentazione delle domande e documentazione richiesta**

Per accedere ai benefici disciplinati dal presente bando è necessario presentare domanda esclusivamente tramite la procedura informatizzata attivabile dal sito web della Fondazione ENPAM.

Gli iscritti possono inoltrare le domande, successivamente alla pubblicazione sul sito del presente Bando e solo nel periodo indicato nel capoverso che segue, secondo le istruzioni della procedura informatizzata attivabile dal sito web della Fondazione ENPAM.

Le domande, compilate e complete in ogni parte, possono essere trasmesse alla Fondazione a partire dalle ore 12:00 del giorno 01/04/2019 e fino al termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 31/05/2019.

Le domande pervenute prima della data di pubblicazione del presente Bando e/o oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande e comunque al di fuori della procedura informatizzata indicata, non saranno prese in considerazione e non verranno processate.

La fase istruttoria è affidata all'ufficio competente dell'Ente cui spetta verificare:

- ☐ la titolarità del soggetto richiedente e la presenza dei requisiti stabiliti dal Regolamento e dall'art. 3 del Bando;
- ☐ la completezza e conformità della documentazione richiesta.

Qualora, alla data di scadenza indicata, le domande risultate conformi ai requisiti indicati, per uno o entrambi i sussidi di cui ai punti a) e b) dell'art. 1, risultassero eccedenti le disponibilità del presente bando, verrà redatta, per il sussidio incapiente, apposita graduatoria ordinando le domande in ordine crescente per reddito lordo del nucleo familiare medio degli ultimi tre anni; l'erogazione del sussidio avverrà a favore dei richiedenti con i redditi minori fino all'esaurirsi delle risorse disponibili.

Per la compilazione delle domande di sussidio mediante la procedura informatizzata attivabile dal sito web della Fondazione ENPAM, occorrerà disporre della seguente documentazione:

- certificato di nascita del bambino ovvero documentazione relativa all'adozione o all'affidamento del minore,
- stato di famiglia e modelli fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare,
- nel caso di domanda presentata da padre iscritto, certificato di morte della madre (anche non iscritta all'ENPAM) o autocertificazione o documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica che attesti la grave infermità della madre, autocertificazione redatta ai sensi di legge attestante l'abbandono della stessa o copia autentica del provvedimento del giudice da cui risulti l'affidamento esclusivo del minore al padre,
- in caso di domande presentate da studenti, certificato universitario di iscrizione nell'anno accademico del presente bando (per i sussidi di cui al punto a dell'art. 1) o nell'anno accademico in cui le fattispecie indicate al punto b) dell'art. 1) si sono verificate,
- in caso di domande per i sussidi di cui al punto b) dell'art. 1 sarà necessario allegare la documentazione relativa per ciascuna fattispecie di cui agli artt. 2, 3, 4, e 7 del Regolamento ENPAM a tutela della genitorialità.

Il presente bando sarà attivo sul sito web della Fondazione fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

L'ENPAM invierà tramite mail all'interessato comunicazione dell'esito dell'istanza entro 120 giorni dalla data di scadenza del bando.

Le domande che non trovano accoglimento nel Bando non acquisiscono alcun diritto o privilegio.

#### **Art. 6 – Accesso al Bando**

La domanda di accesso al bando deve essere predisposta esclusivamente mediante la procedura informatizzata-attivabile dal sito web della Fondazione ENPAM.

#### **Art. 7 – Falsità di atti e dichiarazioni mendaci**

Partecipando al Bando i richiedenti i sussidi si dichiarano consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nella compilazione delle domande.

#### **Art. 8 – Foro Competente**

Il Foro di Roma è competente per tutte le controversie che insorgessero tra le parti per l'applicazione del Bando e del Regolamento, nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 9 – Durata del bando**

Il presente bando entra in vigore dalla data odierna, 01/04/2019, di pubblicazione del presente Bando e decade con la data di esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2019 e comunque al 31 Dicembre 2019.